

di quali aspetti si dovrebbe tener conto nell'esame, caso per caso, della legittimità di tale restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come richiesto dalla sentenza della Corte nella causa C-540/08, nell'ipotesi di una disposizione che restringa la possibilità di aumentare i prezzi al consumo.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

(Causa C-568/15)

(2016/C 038/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Convenuta: comtech GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che qualora il professionista predisponga una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo per telefono in merito a un contratto concluso, il consumatore non possa essere tenuto a sostenere costi superiori rispetto a quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.
- 2) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osti a una disposizione nazionale secondo cui, qualora il professionista predisponga un servizio di assistenza telefonica al numero 0180 affinché il consumatore possa contattarlo in merito al contratto concluso, quest'ultimo deve sostenere i costi quantificatigli dall'operatore di telecomunicazioni per l'utilizzo di questo servizio di telecomunicazioni e ciò anche se tali costi superano quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva non osti, in ogni caso, a una siffatta disposizione nazionale quando l'operatore di telecomunicazioni non versa al professionista una quota del corrispettivo che egli addebita al consumatore per contattare il numero 0180.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-569/15)

(2016/C 038/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden